

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all'indice del costo del lavoro ⁽¹⁾** 1
- ★ **Decisione n. 451/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 452/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio, del 6 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo** 10
- Regolamento (CE) n. 454/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 455/2003 della Commissione, dell'11 marzo 2003, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca** 18
- ★ **Regolamento (CE) n. 457/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento in carni bovine di Madera e delle isole Canarie** 21

Consiglio

2003/171/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 27 febbraio 2003, recante modifica della decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen «Sisnet»** 25

Commissione

2003/172/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 12 marzo 2003, recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 820]** 27

2003/173/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 12 marzo 2003, recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2003) 828]** 29

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Autorità di vigilanza EFTA

- * **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 86/02/COL, del 24 maggio 2002, che aggiorna il testo di adattamento al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 325/99/COL del 16 dicembre 1999** 31

Rettifiche

- * **Rettifica del regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (GU L 14 del 21.1.2003)** 36

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 450/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003
relativo all'indice del costo del lavoro
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Una serie di statistiche, di cui gli indici del costo del lavoro costituiscono un elemento essenziale, è importante per comprendere il processo inflazionistico e la dinamica del mercato del lavoro.
- (2) La Comunità e, in particolare, le autorità economiche e monetarie e le autorità responsabili dell'occupazione, devono disporre di indici del costo del lavoro regolari e tempestivi per seguire l'evoluzione del costo stesso.
- (3) Il piano d'azione relativo alle esigenze statistiche dell'Unione economica e monetaria, elaborato dalla Commissione europea (Eurostat) in stretta collaborazione con la Banca centrale europea, indica come prioritaria l'istituzione di una base giuridica per le statistiche congiunturali del costo del lavoro.
- (4) I vantaggi di una raccolta a livello comunitario di dati completi su tutti i segmenti dell'economia dovrebbero essere valutati in base alle possibilità di trasmetterli e agli oneri inerenti alla risposta per quanto riguarda le piccole e medie imprese (PMI).

- (5) Il regolamento è conforme al principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 5 del trattato. L'elaborazione di norme statistiche comuni per gli indici del costo del lavoro è possibile unicamente in base a un atto giuridico comunitario, in quanto solo la Commissione può coordinare la necessaria armonizzazione delle informazioni statistiche a livello comunitario, mentre la raccolta dei dati e l'elaborazione di indici del costo del lavoro comparabili possono essere organizzate dagli Stati membri.
- (6) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie ⁽⁵⁾, fornisce il quadro generale per l'elaborazione degli indici del costo del lavoro nell'ambito del presente regolamento.
- (7) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁶⁾.
- (8) Il comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio ⁽⁷⁾ è stato consultato a norma dell'articolo 3 di detta decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di un quadro comune per l'elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro nella Comunità. Gli Stati membri elaborano indici del costo del lavoro per le attività economiche di cui all'articolo 4.

⁽¹⁾ GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 184.

⁽²⁾ GU C 48 del 21.2.2002, pag. 107.

⁽³⁾ GU C 295 del 20.10.2001, pag. 5.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 28 febbraio 2002 (GU C 293 E del 28.11.2002, pag. 20), posizione comune del Consiglio del 23 settembre 2002 (GU C 269 E del 5.11.2002, pag. 10) e decisione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2002 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

Articolo 2

Definizioni

1. L'indice del costo del lavoro (ICL) è l'indice Laspeyres del costo del lavoro per ora lavorata; si tratta di un indice concatenato annualmente e basato su una struttura fissa dell'attività economica corrispondente al livello della sezione della NACE REV. 1, vale a dire la classificazione stabilita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee⁽¹⁾. Ulteriori disaggregazioni delle sezioni NACE REV. 1, da includere nella struttura fissa, sono definite a norma dell'articolo 4, paragrafo 1. La formula da utilizzare per il calcolo dell'ICL figura nell'allegato del presente regolamento.

2. Il costo del lavoro rappresenta il complesso delle spese trimestrali sostenute dal datore di lavoro per l'impiego della manodopera. Le voci del costo del lavoro e il personale totale impiegato sono definiti in base all'allegato II, sezioni A e D (voci D.1, D.4 e D.5 e loro suddivisioni, escluse le voci D.2 e D.3) del regolamento (CE) n. 1726/1999 della Commissione, del 27 luglio 1999, recante applicazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sul costo del lavoro⁽²⁾.

3. Le ore lavorate sono definite in base al regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità⁽³⁾, allegato A, capitolo 11, punti 11.26.-11.31.

4. Le specifiche tecniche dell'indice, compresa la revisione del sistema di ponderazione, possono essere ridefinite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 3

Campo d'applicazione

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività definite nelle sezioni C-O della NACE REV. 1.

2. L'inclusione delle attività economiche definite nelle sezioni L, M, N ed O della NACE REV. 1 nel campo d'applicazione del presente regolamento è stabilita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.

3. L'ICL rappresenta tutte le unità statistiche definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 29/2002 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 359/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 58 del 28.2.2002, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 4

Disaggregazione delle variabili

1. I dati vengono disaggregati per attività economiche di cui alle sezioni della NACE REV. 1 e mediante ulteriori disaggregazioni non oltre il livello delle divisioni NACE REV. 1 (livello a due cifre) o raggruppamenti di divisioni, tenendo conto dei contributi all'occupazione complessiva ed ai costi del lavoro a livelli nazionali e di Comunità, quali definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Gli indici del costo del lavoro sono forniti separatamente per le tre categorie di costi del lavoro riportate in appresso:

- costo totale del lavoro;
- retribuzioni lorde, definite sulla base della voce D.11 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999;
- contributi sociali a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti, definiti come la somma delle voci D.12 e D.4, meno la voce D.5, di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999.

2. Viene fornito un indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche secondo la definizione che figura alla voce D.1111 2 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1726/1999, disaggregato per attività economiche, definite secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e basato sulla classificazione NACE REV. 1, tenendo conto degli studi di fattibilità di cui all'articolo 10.

Articolo 5

Frequenza e dati retrospettivi

1. I dati per l'ICL vengono calcolati per la prima volta per il primo trimestre del 2003 e, successivamente, di trimestre in trimestre (con scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ogni anno).

2. I dati retrospettivi per il periodo compreso tra il primo trimestre del 1996 e il quarto trimestre del 2002 vengono messi a disposizione dagli Stati membri. Tali dati sono forniti per ciascuna delle sezioni C-K della NACE REV. 1, nonché per le componenti del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 6

Trasmissione dei risultati

1. I dati di cui all'articolo 4 sono comunicati sotto forma di indice. Le ponderazioni utilizzate per il calcolo dell'indice, ai sensi dell'allegato del presente regolamento, sono allo stesso tempo messe a disposizione per la pubblicazione.

Il formato tecnico appropriato da utilizzare per la trasmissione dei risultati di cui all'articolo 4 e le procedure di adeguamento da applicare ai dati sono definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. Entro 70 giorni dalla fine del periodo di riferimento gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati con la disaggregazione di cui all'articolo 4, nonché i metadati, definiti come le spiegazioni necessarie per interpretare le variazioni dei dati derivanti da cambiamenti metodologici o tecnici o dovute a mutamenti del mercato del lavoro.

3. I dati retrospettivi di cui all'articolo 5 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) contemporaneamente agli ICL del primo trimestre del 2003.

Articolo 7

Fonti

Gli Stati membri possono elaborare le stime necessarie combinando le fonti che seguono conformemente al principio della semplificazione amministrativa:

- indagini per le quali le unità statistiche definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 devono fornire informazioni tempestive, precise e complete;
- altre fonti adeguate, compresi i dati amministrativi, se idonei in termini di tempestività e pertinenza;
- procedure di stima statistica adeguate.

Articolo 8

Qualità

1. I dati attuali e retrospettivi trasmessi soddisfano criteri di qualità distinti che devono essere definiti secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

2. A partire dal 2003 gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sulla qualità, il cui contenuto è definito secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

Articolo 9

Periodi di transizione e deroghe

1. Per l'attuazione del presente regolamento possono essere concessi, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, periodi di transizione non superiori a due anni a decorrere dalla sua data di entrata in vigore.

2. Durante i periodi di transizione la Commissione può accettare deroghe alle disposizioni del presente regolamento nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedono consistenti adeguamenti dei sistemi statistici nazionali.

Articolo 10

Studi di fattibilità

1. Secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione determina una serie di studi di fattibilità che devono essere realizzati dagli Stati membri, in particolare da

quelli che non sono in grado di fornire i dati per le sezioni L, M, N e O della NACE REV. 1 (articolo 3, paragrafo 2) o l'indice disaggregato delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche (articolo 4, paragrafo 2).

2. Tali studi sono svolti tenendo conto dei vantaggi prodotti dalla raccolta dei dati rispetto alle spese derivanti da tale raccolta e ai relativi oneri per le imprese, al fine di valutare:

- come possono essere ottenuti per le sezioni L, M, N ed O della NACE gli indici trimestrali del costo del lavoro di cui all'articolo 4, paragrafo 1; e
- come può essere ottenuto l'indice delle stime del costo totale del lavoro, escluse le gratifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3. Entro il 31 dicembre 2004 gli Stati membri che realizzano gli studi di fattibilità presentano alla Commissione una relazione provvisoria sui loro risultati. Entro il 31 dicembre 2005 tali Stati membri presentano alla Commissione una relazione definitiva sugli studi di fattibilità.

4. Gli studi di fattibilità di cui al paragrafo 2, lettera a), tengono conto dei risultati degli studi pilota di cui agli allegati del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (¹).

5. Le misure adottate a norma dell'articolo 11, lettera h), in relazione ai risultati degli studi di fattibilità rispettano il principio del rapporto costi/benefici di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 322/97, compresa la riduzione al minimo dell'onere dei dichiaranti.

6. L'applicazione delle misure adottate a norma dell'articolo 11, lettera h), in relazione ai risultati degli studi di fattibilità rende possibile la trasmissione di dati per il primo trimestre del 2007, a condizione che i risultati dello studio di fattibilità consentano la produzione di dati di qualità sufficiente nel rispetto del rapporto costi/benefici.

Articolo 11

Misure di attuazione

Le misure di attuazione del presente regolamento, incluse quelle per tener conto dei mutamenti tecnici ed economici, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2. Esse riguardano in particolare:

- la definizione, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, delle disaggregazioni da includere nella struttura fissa;
- le specifiche tecniche dell'indice (articolo 2);

(¹) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2056/2002 (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).

- c) l'inclusione delle sezioni L, M, N e O della NACE REV. 1 (articolo 3);
- d) la disaggregazione per attività economica degli indici (articolo 4);
- e) il formato per la trasmissione dei risultati e le procedure di adeguamento da applicare (articolo 6);
- f) i criteri distinti di qualità per i dati attuali e retrospettivi trasmessi e i contenuti delle relazioni sulla qualità (articolo 8);
- g) il periodo di transizione (articolo 9);
- h) la determinazione degli studi di fattibilità e le decisioni derivanti dai loro risultati (articolo 10); e
- i) la metodologia per il concatenamento dell'indice (allegato).

Articolo 12

Procedura

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 13

Relazioni

Ogni due anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. Tale relazione valuta in particolare la qualità dei dati di serie ICL trasmessi e la qualità dei dati retrospettivi trasmessi.

La prima relazione viene presentata entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento e si riferisce unicamente alle azioni poste in atto dagli Stati membri al fine di predisporre l'applicazione del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

ALLEGATO

Formula da utilizzare per il calcolo dell'ICL:

1) Definizioni:

w_i^t = costo della manodopera per ora lavorata dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

h_i^t = ore lavorate dai dipendenti nell'attività economica i nel periodo t

W_i^j = $w_i^j * h_i^j$ = costo della manodopera dei dipendenti nell'attività economica i nel periodo annuale j

2) La formula Laspeyres di base da utilizzare per il calcolo dell'ICL per il periodo t con periodo annuo di base j è definita come segue:

$$LCI_{tj} = \frac{\sum_i w_i^t h_i^j}{\sum_i w_i^j h_i^j} = \frac{\sum_i (w_i^t / w_i^j) w_i^j h_i^j}{\sum_i W_i^j} = \frac{\sum_i (w_i^t / w_i^j) W_i^j}{\sum_i W_i^j}$$

3) La metodologia per il concatenamento dell'indice sarà definita secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.

4) Il sistema di ponderazione utilizzato per il calcolo dell'indice e menzionato all'articolo 6, paragrafo 1, utilizza i valori seguenti:

$$\frac{W_i^j}{\sum_i W_i^j}$$

ove W_i^j i e j vengono definiti al punto 1 del presente allegato. Tali ponderazioni dovrebbero essere utilizzate per il calcolo dell'indice entro due anni dal periodo a cui si riferiscono.

**DECISIONE N. 451/2003/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 febbraio 2003**

**recante modificazione della decisione n. 253/2000/CE che istituisce la seconda fase del programma
d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate»**

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 149 e 150,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione n. 253/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ prevede, alla sezione IV, B, 2, dell'allegato, che gli aiuti finanziari comunitari erogati per dei progetti nell'ambito del programma d'azione comunitaria in materia di istruzione «Socrate», in prosieguo denominato «programma», di norma non sono superiori al 75 % del costo totale del progetto, fatta eccezione per le misure di accompagnamento.
- (2) La decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce il programma d'azione comunitaria «Socrate» ⁽⁵⁾ non fissa alcun livello minimo di cofinanziamento.
- (3) I progetti realizzati nel quadro delle azioni decentrate del programma non possono essere realizzati senza un importante contributo in termini di personale e di infrastrutture da parte delle organizzazioni che partecipano al progetto. Gli aiuti comunitari per tali progetti non coprono le spese derivanti dal contributo in termini di personale, ma possono coprire fino al 100 % dei rimanenti costi derivanti dalla realizzazione dei progetti.
- (4) Tali progetti riguardano essenzialmente piccole istituzioni quali scuole ed istituti di insegnamento per adulti, che in genere dispongono di risorse amministrative limitate.
- (5) In passato la Comunità non ha mai imposto ad istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma di fornire informazioni relative alle spese derivanti per il contributo in termini di personale per la realizzazione dei progetti.
- (6) Gli importi assegnati a titolo di aiuti comunitari per finanziare progetti nel quadro delle azioni decentralizzate del programma sono modici (in media 3 315 EUR nell'anno 2000).

- (7) Nella risoluzione del 28 febbraio 2002 sull'attuazione del programma «Socrate», il Parlamento europeo ha espresso preoccupazione per le procedure amministrative eccessivamente onerose per i beneficiari di sovvenzioni di piccola entità, in particolare quelle accordate in base all'azione Comenius, ed ha invitato la Commissione a proporre tutte le modifiche legislative necessarie ad abolire il requisito di cofinanziamento per tali sovvenzioni.
- (8) Nella parte II — Piano d'azione del Libro bianco «Riformare la Commissione», la Commissione si è impegnata a migliorare e semplificare le proprie procedure interne ed esterne nella misura in cui esse riguardano altre istituzioni, gli Stati membri e i cittadini.
- (9) Non è conforme ai principi di semplificazione e di proporzionalità imporre alle istituzioni partecipanti a progetti nel quadro delle azioni decentrate del programma il nuovo obbligo di rendere conto delle spese derivanti dal contributo in termini di personale alla loro realizzazione, al solo scopo di dimostrare che l'aiuto comunitario di norma non supera il 75 % del costo totale del progetto.
- (10) È dunque necessario modificare la sezione IV, B, 2, primo comma dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE per consentire un'adeguata flessibilità nell'applicazione di tale obbligo di cofinanziamento,

DECIDONO:

Articolo 1

Il primo comma della sezione IV, B, 2, dell'allegato della decisione n. 253/2000/CE è sostituito dal seguente:

«Di norma gli aiuti finanziari comunitari erogati ai progetti a titolo del presente programma sono destinati a compensare parzialmente le spese stimate necessarie alla realizzazione delle attività interessate e possono eventualmente comprendere un periodo massimo di tre anni, fatto salvo un riesame periodico dei progressi compiuti. Conformemente al principio di cofinanziamento, il contributo del beneficiario può consistere nel fornire il personale e/o le infrastrutture necessarie alla realizzazione del progetto. Possono essere accordati aiuti in anticipo per consentire la realizzazione di visite preparatorie in relazione ai progetti in questione.»

⁽¹⁾ GU C 203 E del 27.8.2002, pag. 133.

⁽²⁾ GU C 241 del 7.10.2002, pag. 97.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 3 settembre 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2003.

⁽⁴⁾ GU L 28 del 3.2.2000, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 87 del 20.4.1995, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione n. 68/2000/CE (GU L 10 del 14.1.2000, pag. 1).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHRISOCHOÏDIS

**REGOLAMENTO (CE) N. 452/2003 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2003**

relativo alle misure che la Comunità può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento (CE) n. 384/96 ⁽¹⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità.
- (2) Con il regolamento (CE) n. 2026/97 ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità.
- (3) Con i regolamenti (CE) n. 519/94 ⁽³⁾ e (CE) n. 3285/94 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato norme comuni riguardanti le misure di salvaguardia applicate alle importazioni da determinati paesi che non fanno parte della Comunità. Le misure di salvaguardia possono consistere in dazi applicabili a tutte le importazioni oppure alle importazioni che superino un quantitativo prestabilito. L'applicazione delle misure di salvaguardia consente l'ingresso delle merci nel mercato comunitario previo pagamento dei dazi corrispondenti.
- (4) Alle importazioni di determinati prodotti possono applicarsi sia dazi antidumping o compensativi che misure tariffarie di salvaguardia. I dazi servono ad ovviare alle distorsioni del mercato dovute alle pratiche commerciali sleali, mentre le misure tariffarie di salvaguardia costituiscono una risposta all'aumento massiccio delle importazioni.
- (5) La combinazione delle misure di salvaguardia con dazi antidumping e/o compensativi sulle stesse importazioni potrebbe avere tuttavia un effetto superiore a quello previsto conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità. Tale combinazione

potrebbe comportare, in particolare, un onere eccessivo per determinati produttori esportatori, che in pratica sarebbero tagliati fuori dal mercato comunitario.

- (6) Si dovrebbe quindi evitare di imporre un onere eccessivo ai produttori esportatori che intendono esportare nella Comunità per garantire loro l'accesso a questo mercato.
- (7) Occorre pertanto conseguire gli obiettivi delle misure tariffarie di salvaguardia e dei dazi antidumping/compensativi senza escludere questi produttori esportatori dal mercato comunitario.
- (8) Dovrebbero quindi essere introdotte disposizioni provvisorie affinché il Consiglio e la Commissione possano intervenire, se lo ritengono opportuno, per evitare che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con le misure di salvaguardia abbia l'effetto suddetto.
- (9) Ammesso che si possa prevedere l'applicazione simultanea della misura di salvaguardia e del dazio antidumping/compensativo allo stesso prodotto, non è sempre possibile stabilire in anticipo il momento preciso in cui questo si verificherà. La Comunità, pertanto, dovrebbe poter intervenire in modo tale da garantire una prevedibilità e una certezza giuridica sufficienti a tutti gli operatori interessati.
- (10) Le istituzioni comunitarie potrebbero ritenere opportuno modificare, sospendere o abrogare i dazi antidumping/compensativi, concedere esenzioni totali o parziali dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili o prendere altre misure speciali. Le eventuali sospensioni, modifiche o esenzioni dai dazi antidumping/compensativi devono applicarsi solo per un periodo limitato.
- (11) Tutte le misure prese a norma del presente regolamento devono applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore, salvo diverse disposizioni, e pertanto non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data,

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1973/2002 (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98 (GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La Commissione, se ritiene che la combinazione dei dazi antidumping e/o compensativi con misure tariffarie di salvaguardia sulle stesse importazioni rischi di avere un effetto superiore a quello auspicabile conformemente alla politica e agli obiettivi di difesa commerciale della Comunità, può proporre, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 384/96 o dall'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2026/97, che il Consiglio adotti, deliberando a maggioranza semplice, quelle fra le seguenti misure che ritiene appropriate:

- a) misure di modifica, sospensione o abrogazione dei dazi anti-dumping e/o compensativi in vigore;
- b) misure di esenzione totale o parziale delle importazioni dai dazi antidumping/compensativi che altrimenti sarebbero pagabili;

c) qualsiasi altra misura speciale ritenuta appropriata.

2. Le eventuali modifiche, sospensioni o esenzioni rimangono in vigore per un periodo limitato durante l'applicazione delle misure di salvaguardia.

Articolo 2

Tutte le misure prese a norma del presente regolamento si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore. Salvo diverse disposizioni, esse non consentono il rimborso dei dazi riscossi prima di questa data.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REPPAS

**REGOLAMENTO (CE) N. 453/2003 DEL CONSIGLIO
del 6 marzo 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, numero 2, lettera b), punto i),

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002 che ha ritenuto assolutamente prioritario il riesame, entro la fine del 2002, del regolamento (CE) n. 539/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha proceduto a una valutazione delle risposte trasmesse dagli Stati membri sulla base dei criteri in materia previsti per il riesame dal regolamento (CE) n. 539/2001, vale a dire l'immigrazione clandestina, l'ordine pubblico e la sicurezza, le relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, la coerenza regionale e la reciprocità. A seguito di tale esame è risultato opportuno, sulla base dei criteri relativi all'immigrazione clandestina, trasferire l'Ecuador dall'allegato II all'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001.
- (2) Gli sviluppi del diritto internazionale, che danno luogo a un cambiamento dello status o della designazione di taluni Stati o entità, dovrebbero riflettersi negli allegati del regolamento (CE) n. 539/2001. Nell'allegato I di detto regolamento, il riferimento al Timor orientale dovrebbe essere soppresso dalla parte 2 (entità territoriali) ed aggiunto alla parte 1 (Stati).
- (3) Dal momento che l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, prevede la circolazione in regime di esenzione dal visto dei cittadini della Svizzera e degli Stati membri, la Svizzera non dovrebbe più figurare nell'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001.
- (4) Le risposte degli Stati membri al questionario hanno evidenziato la necessità di un esame approfondito della reciprocità che deve trovare espressione in una successiva relazione della Commissione.
- (5) È opportuno vigilare affinché vi sia un'applicazione uniforme da parte degli Stati membri dell'obbligo del visto per l'Ecuador. A tal fine dovrebbe essere fissata una data a partire dalla quale tutti gli Stati membri devono applicare l'obbligo del visto.

- (6) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽⁴⁾, che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo ⁽⁵⁾.
- (7) Il Regno Unito e l'Irlanda non partecipano all'adozione del presente regolamento e non sono da esso vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
- (8) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 539/2001 è modificato come segue:

- 1) nell'allegato I:
 - a) Timor orientale è spostato dalla parte 2 («Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro») alla parte 1 («Stati»), dove è inserito prima di «Togo»;
 - b) l'Ecuador è inserito nella parte 1, tra «Dominica» e «Egitto»;
- 2) Ecuador e Svizzera sono soppressi dalla parte 1 dell'allegato II.

Articolo 2

La Commissione presenta, entro il 30 giugno 2003, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle implicazioni della reciprocità e, ove opportuno, proposte adeguate in materia.

Articolo 3

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Gli Stati membri applicano l'obbligo del visto per i cittadini ecuadoriani a decorrere dal 1° giugno 2003.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Parere reso il 12 febbraio 2003.

⁽³⁾ GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2414/2001 (GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽⁵⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. REPPAS

REGOLAMENTO (CE) N. 454/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2003
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 12 marzo 2003, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	94,2
	204	63,1
	212	117,7
	624	129,4
	999	101,1
0707 00 05	052	63,0
	068	135,6
	204	92,7
	220	186,1
0709 10 00	999	119,3
	220	169,3
0709 90 70	999	169,3
	220	169,3
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	107,6
	204	87,7
	999	97,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	62,5
	204	45,1
	212	52,8
	220	45,1
	624	63,8
	999	53,9
0808 20 50	039	109,6
	388	102,0
	400	113,2
	404	100,2
	508	91,2
	512	88,2
	524	70,7
	528	89,5
	720	126,0
	999	99,0
	204	46,1
388	72,9	
512	62,8	
528	65,3	
999	61,8	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 455/2003 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 2003**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 14 marzo 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2003.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	33,89	251,63	313,10	23,27
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	37,83	280,93	349,56	25,98
1.40	Agli 0703 20 00	154,58	1 147,84	1 428,23	106,15
1.50	Porri ex 0703 90 00	65,32	485,07	603,56	44,86
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	—	—	—	—
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	58,20	432,17	537,74	39,97
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	61,43	456,15	567,58	42,18
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	112,75	837,24	1 041,75	77,43
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	—	—	—	—
1.130	Carote ex 0706 10 00	25,23	187,35	233,11	17,33
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	73,11	542,89	675,50	50,20
1.160	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) 0708 10 00	380,50	2 825,45	3 515,65	261,29
1.170	Fagioli:				
1.170.1	— Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	161,97	1 202,75	1 496,56	111,23
1.170.2	— Fagioli (<i>Phaseolus</i> ssp. <i>vulgaris</i> var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	287,96	2 138,28	2 660,61	197,74
1.180	Fave ex 0708 90 00	—	—	—	—
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	292,22	2 169,88	2 699,93	200,66
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	415,70	3 086,82	3 840,86	285,46
1.210	Melanzane 0709 30 00	128,92	957,33	1 191,19	88,53

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	106,02	787,26	979,57	72,80
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 59 10	809,36	6 009,98	7 478,08	555,79
1.240	Peperoni 0709 60 10	154,71	1 148,84	1 429,48	106,24
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	118,26	878,16	1 092,67	81,21
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	—	—	—	—
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	113,23	840,81	1 046,20	77,76
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	212,71	1 579,52	1 965,36	146,07
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	75,37	559,65	696,36	51,75
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	142,69	1 059,56	1 318,38	97,99
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	124,14	921,81	1 146,99	85,25
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 50	57,26	425,19	529,05	39,32
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	70,21	521,37	648,73	48,21
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche 0805 50 90	74,58	553,83	689,12	51,22
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	59,33	444,98	553,68	41,15
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	61,17	454,21	565,17	42,00
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	149,94	1 113,40	1 385,38	102,96
2.110	Cocomeri 0807 11 00	27,34	203,02	252,61	18,77

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	54,42	404,10	502,82	37,37
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	80,38	596,85	742,65	55,20
2.140	Pere:				
2.140.1	— Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	— altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche 0809 10 00	430,13	3 193,97	3 974,18	295,37
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	482,89	3 585,75	4 461,66	331,60
2.170	Pesche 0809 30 90	237,93	1 766,74	2 198,31	163,38
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	125,47	931,71	1 159,31	86,16
2.190	Prugne 0809 40 05	113,04	839,42	1 044,47	77,63
2.200	Fragole 0810 10 00	238,04	1 767,57	2 199,34	163,46
2.205	Lamponi 0810 20 10	361,18	2 681,98	3 337,12	248,02
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	1 638,18	12 164,47	15 135,96	1 124,94
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	29,12	216,27	269,10	20,00
2.230	Melagrane ex 0810 90 95	280,08	2 079,76	2 587,80	192,33
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 95	165,99	1 232,56	1 533,65	113,98
2.250	Litchi ex 0810 90 30	129,84	964,11	1 199,62	89,16

REGOLAMENTO (CE) N. 456/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2003

che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all'esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il capitolo 3 del titolo II del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 253/2002 ⁽⁴⁾, precisa le condizioni per procedere al pagamento anticipato della restituzione per i prodotti o per le merci sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca.
- (2) Tenendo presenti, da un lato, le condizioni di produzione di talune carni bovine disossate nonché di assoggettamento al regime del pagamento anticipato della restituzione qualora vengano immagazzinate e, dall'altro, le modalità di esportazione di tali prodotti, è opportuno completare con condizioni specifiche le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/1999. Queste disposizioni complementari concernono in particolare la creazione, da parte degli operatori che intendono partecipare a detto regime, di una base dati informatizzata, approvata dall'autorità doganale incaricata del controllo e alla quale quest'ultima abbia la possibilità di accedere direttamente.
- (3) Per alcuni prodotti che rientrano nel settore delle carni bovine, è opportuno prevedere una deroga al periodo durante il quale i prodotti possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca, di cui all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999. Date le particolari condizioni del settore delle carni bovine, per garantire l'efficace funzionamento del regime occorre estendere tale periodo a 4 mesi.
- (4) Per migliorare la trasparenza delle operazioni come pure l'efficacia e la rapidità dei controlli, occorre limitare il numero di operazioni da sottoporre all'una o all'altra fase della procedura.

- (5) Ai fini del corretto funzionamento del regime, è necessario determinare i criteri e la frequenza del controllo nonché i provvedimenti da adottare qualora si constati una differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati. Occorre inoltre derogare all'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999.
- (6) Il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999, per i prodotti di cui ai codici NC 0201 30 00 9100 e 0201 30 00 9120 della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, istituita dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione ⁽⁵⁾, il prefinanziamento della restituzione all'esportazione, con l'immagazzinamento dei prodotti in regime di deposito doganale o di zona franca, è soggetto alle condizioni previste dal presente regolamento.

Articolo 2

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, l'ammissione al regime di prefinanziamento della restituzione tramite il magazzino è subordinata ad una autorizzazione scritta rilasciata dall'autorità doganale incaricata della gestione e del controllo di detto regime.

2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è accordata unicamente agli operatori che sottoscrivono l'impegno a tenere una base dati elettronica dei prodotti da sottoporre al regime del prefinanziamento della restituzione (di seguito denominata «la base dati»). Se i prodotti sono immagazzinati in più luoghi, l'autorizzazione può essere concessa per una base dati per luogo di magazzino.

Qualora il magazzino venga effettuato, in tutto o in parte, da un terzo che agisce per conto dell'operatore, la base dati può essere tenuta da tale persona, sotto la responsabilità dell'operatore che resta il garante della sua esattezza.

L'autorità doganale competente verifica l'esistenza ed esamina il funzionamento di tale base dati, a cui essa deve avere un accesso diretto senza notifica preventiva. Le modalità di accesso alla base dati sono precisate nell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

Articolo 3

La base dati deve:

- a) permettere la tracciabilità amministrativa delle carni sottoposte al regime per tutta la durata del magazzinaggio;
- b) fornire un inventario, attualizzato in tempo reale, dei quantitativi di carni immagazzinate; questo inventario deve essere disponibile per ciascuno dei criteri di cui al terzo comma.

La tracciabilità di cui alla lettera a) è basata su una identificazione unica di tutte le carni ottenute con la stessa operazione di disossamento, effettuata prima che i prodotti vengano sottoposti al regime di prefinanziamento della restituzione. Si considera come operazione di disossamento la produzione di carni disossate di un'intera giornata o di una parte di essa.

L'identificazione unica di cui al secondo comma comporta:

- un numero unico,
- la data di produzione delle carni disossate,
- il numero dell'«attestato carni disossate» di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82 della Commissione ⁽¹⁾,
- il numero di cartoni per tipo di tagli ottenuti, con l'indicazione del peso netto constatato prima del congelamento.

Articolo 4

1. La base dati viene aggiornata indicando i prodotti come entrati o usciti, al più tardi il giorno di presentazione:

- a) della dichiarazione di pagamento prevista all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999;
- b) della dichiarazione di esportazione prevista all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 800/1999.

2. Il magazzinaggio in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento, deve essere segnalato nella base dati. L'operatore informa l'autorità doganale se prevede il ricorso a tale tipo di magazzinaggio. L'autorità in questione approva segnatamente il metodo impiegato nella base dati per la sorveglianza di tali prodotti.

Articolo 5

L'accettazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 è subordinata alla constatazione da parte dell'autorità doganale che nella base dati l'operazione per cui è effettuata la dichiarazione è iscritta alla voce «entrata» o «uscita».

Tuttavia, l'autorità doganale può accettare le dichiarazioni menzionate all'articolo 4 prima di procedere alla constatazione di cui al primo comma. In tal caso, l'operatore deve confermare all'autorità in questione che la corrispondente iscrizione nella base dati è stata realizzata. L'autorità doganale può in tal modo differire e raggruppare le constatazioni, che devono comunque essere realizzate almeno una volta ogni due mesi civili.

⁽¹⁾ GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48.

Articolo 6

Qualora si applichi l'articolo 30 del regolamento (CE) n. 800/1999, l'accettazione da parte dell'autorità dello Stato membro di magazzinaggio dell'esemplare di controllo T5 e della dichiarazione di esportazione è subordinata alla conferma da parte dell'operatore che è stata effettuata l'iscrizione corrispondente nella base dati.

In tal caso l'autorità doganale dello Stato membro in cui è stata accettata la dichiarazione di pagamento si accerta, sulla base dei criteri di cui al secondo comma dell'articolo 5, che l'operazione figuri nella base dati.

Articolo 7

Per ogni operazione di disossamento, possono essere accettate al massimo due dichiarazioni di pagamento. Una dichiarazione di pagamento può riguardare non più di due «attestati carni disossate» di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1964/82.

Articolo 8

In deroga all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 800/1999, il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca è di quattro mesi a decorrere dal giorno di accettazione della dichiarazione di pagamento.

Articolo 9

1. Ogni anno civile l'autorità doganale esegue almeno due controlli senza preavviso concernenti il funzionamento ed il contenuto della base dati.

I controlli concernono complessivamente almeno il 5% dei quantitativi totali di prodotti che, secondo la base dati, si trovano in giacenza alla data d'inizio del controllo. I controlli vertono su carni selezionate nel luogo di magazzinaggio che devono essere rintracciate nella base dati e, inversamente, su carni registrate nella base dati che devono essere localizzate nel luogo di magazzinaggio.

Per ogni controllo viene redatta una relazione.

Se il campione di prodotti da controllare comprende carni immagazzinate in depositi ubicati sul territorio di altri Stati membri, l'autorità doganale mette in atto la procedura di mutua assistenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio ⁽²⁾.

2. L'autorità doganale informa l'organismo pagatore competente per la restituzione all'esportazione di:

- a) ogni autorizzazione concessa o ritirata;
- b) ogni controllo effettuato.

⁽²⁾ GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

Qualora si presuma un rischio di irregolarità, gli organismi pagatori possono chiedere all'autorità doganale di eseguire un controllo.

3. Le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/1999 non si applicano ai prodotti sottoposti ai controlli previsti dal presente regolamento.

Articolo 10

Se l'autorità doganale constata una differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati oppure una violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è revocata per un periodo stabilito dallo Stato membro, che non può essere inferiore a tre mesi a decorrere dalla data della constatazione.

L'autorizzazione non è revocata se la violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, o la differenza tra le scorte fisiche e le scorte registrate nella base dati sono causate da forza maggiore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

L'autorizzazione non è neppure revocata quando i quantitativi mancanti o non registrati nella base dati non superano l'1 % in peso del quantitativo totale dei prodotti selezionati per il controllo e sono la conseguenza di omissioni o di semplici errori amministrativi, a condizione che siano adottate misure correttive intese ad evitare la ripetizione degli stessi errori. In caso di recidiva l'autorità doganale può revocare l'autorizzazione.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica alle dichiarazioni di pagamento accettate a decorrere dal 1° ottobre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 457/2003 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2003**

che modifica il regolamento (CE) n. 98/2003 relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento in carni bovine di Madera e delle isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 399/2003 ⁽⁵⁾, ha stabilito i bilanci previsionali e fissato gli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001 ⁽⁶⁾, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio.

(2) In applicazione dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione ⁽⁸⁾, le restituzioni all'esportazione per il settore di cui trattasi sono fissate periodicamente. La fissazione più recente è stata stabilita dal regolamento (CE) n. 118/2003 della Commissione ⁽⁹⁾. Tale fissazione può essere differenziata per destinazione o per gruppo di destinazioni.

(3) Al fine di consentire un migliore approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche in prodotti del settore delle carni bovine occorre precisare che, qualora per un prodotto del bilancio di approvvigionamento l'importo per la restituzione all'esportazione verso una destinazione compresa nel codice B 03 sia stabilito a un livello più elevato rispetto agli importi fissati per lo stesso prodotto dal regolamento (CE) n. 98/2003, l'aiuto è concesso per il suddetto importo.

(4) È quindi opportuno modificare il regolamento (CE) n. 98/2003.

(5) Dal momento che il regolamento (CE) n. 98/2003 è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, è necessario che il presente regolamento sia applicabile a partire dalla stessa data allo scopo di assicurare il regolare svolgimento dell'approvvigionamento.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 98/2003 sono modificati conformemente al testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003.

⁽¹⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

⁽²⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 293 del 29.10.2002, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

⁽⁹⁾ GU L 20 del 24.1.2003, pag. 3.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

1) Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 7 è sostituito dal seguente:

«Parte 7

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni: — carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	0201	4 000	144	162	(*)
	0201 10 00 9110 ⁽¹⁾				
	0201 10 00 9120				
	0201 10 00 9130 ⁽¹⁾				
	0201 10 00 9140				
	0201 20 20 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 20 9120				
	0201 20 30 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 30 9120				
	0201 20 50 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 50 9120				
	0201 20 50 9130 ⁽¹⁾				
	0201 20 50 9140				
	0201 20 90 9700				
	0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	120	138	(*)	
	0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}				
	0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾				
— carni di animali della specie bovina, congelate	0202	1 800	130	148	(*)
	0202 10 00 9100				
	0202 10 00 9900				
	0202 20 10 9000				
	0202 20 30 9000				
	0202 20 50 9100				
	0202 20 50 9900				
0202 20 90 9100					
	0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	108	126	(*)	

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»

2) Nell'allegato V del regolamento (CE) n. 98/2003, il testo della parte 8 è sostituito dal seguente:

«Parte 8

Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)		
			I	II	III
Carni: — carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	0201	20 000	133	151	(*)
	0201 10 00 9110 ⁽¹⁾				
	0201 10 00 9120				
	0201 10 00 9130 ⁽¹⁾				
	0201 10 00 9140				
	0201 20 20 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 20 9120				
	0201 20 30 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 30 9120				
	0201 20 50 9110 ⁽¹⁾				
	0201 20 50 9120				
	0201 20 50 9130 ⁽¹⁾				
	0201 20 50 9140				
	0201 20 90 9700				
	0201 30 00 9100 ^{(2) (6)}	16 500	104	122	(*)
	0201 30 00 9120 ^{(2) (6)}				
	0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾				
— carni di animali della specie bovina, congelate	0202	16 500	104	122	(*)
	0202 10 00 9100				
	0202 10 00 9900				
	0202 20 10 9000				
	0202 20 30 9000				
	0202 20 50 9100				
	0202 20 50 9900				
	0202 20 90 9100				
	0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	87	105	(*)	

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

(*) L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per i prodotti dello stesso codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2003

recante modifica della decisione 2000/265/CE relativa ad un regolamento finanziario che disciplina gli aspetti di bilancio della gestione, da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio, dei contratti dallo stesso stipulati in qualità di rappresentante di taluni Stati membri, relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen «Sisnet»

(2003/171/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, prima frase, del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea (in prosieguo denominato «il protocollo Schengen»),

considerando quanto segue:

(1) Il segretario generale aggiunto del Consiglio è stato autorizzato, con la decisione 1999/870/CE⁽¹⁾, ad agire, nel contesto dell'integrazione dell'acquis di Schengen all'interno dell'Unione europea, in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare contratti relativi all'installazione e al funzionamento dell'infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen (in prosieguo «Sisnet») nonché a gestire tali contratti.

(2) Gli obblighi finanziari derivanti da detti contratti non sono a carico del bilancio generale delle Comunità europee. Pertanto non si applicano le disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽²⁾.

(3) Di conseguenza è stato adottato con decisione 2000/265/CE⁽³⁾ un regolamento finanziario che stabilisce norme specifiche per definire le modalità relative alla fissazione e all'esecuzione del bilancio necessario a far fronte alle spese sostenute durante la conclusione dei contratti, all'adempimento degli obblighi derivanti dai

contratti già conclusi, alla riscossione dei contributi che sono a carico degli Stati interessati nonché al rendimento e alla verifica dei conti.

(4) Ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 — il nuovo regolamento finanziario delle Comunità europee — sono state apportate modifiche alle procedure di controllo finanziario interno delle istituzioni comunitarie che rendono necessario un adeguamento tecnico del regolamento finanziario contenuto nella decisione 2000/265/CE.

(5) La presente decisione rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo Schengen,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 14 della decisione 2000/265/CE è modificato come segue:

«Articolo 14

La funzione di controllore finanziario è esercitata da un funzionario o dipendente del segretariato generale del Consiglio all'uopo designato con decisione del segretario generale aggiunto che definisce le modalità di tale controllo.»

⁽¹⁾ GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.

⁽²⁾ Modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 85 del 6.4.2000, pag. 12. Decisione modificata dalla decisione 2000/664/CE (GU L 278 del 31.10.2000, pag. 24).

Articolo 2

1. La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2003.
2. La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2003.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. CHRISOCHOÏDIS

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2003

recante misure protettive contro l'influenza aviaria nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2003) 820]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/172/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 28 febbraio 2003 i Paesi Bassi hanno denunciato la presenza di focolai di influenza aviaria altamente patogeni, che sono stati confermati ufficialmente il 4 marzo 2003.
- (2) L'infezione d'influenza aviaria di sottotipo H7N7 ha colpito vari allevamenti avicoli nella provincia del Gelderland.
- (3) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'avicoltura.
- (4) Data l'elevata mortalità causata dall'infezione e la rapida diffusione di quest'ultima, i Paesi Bassi hanno adottato immediatamente le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾ che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, modificata dall'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, prima che la malattia venisse confermata ufficialmente. Hanno inoltre vietato i movimenti di volatili vivi e di uova da cova all'interno dei Paesi Bassi, come pure la loro spedizione in altri Stati membri.

- (5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotti in un altro Stato membro.
- (6) Per motivi di chiarezza e di trasparenza, la Commissione ha adottato, in cooperazione con le autorità olandesi, la decisione 2003/153/CE ⁽⁴⁾ che rinforza le misure adottate dai Paesi Bassi e concede deroghe specifiche per i movimenti di volatili destinati alla macellazione e di pulcini di un giorno all'interno dei Paesi Bassi.
- (7) La decisione 2003/157/CE ha prorogato queste misure protettive, che sono applicabili fino al 13 marzo 2003.
- (8) L'evoluzione della malattia richiede l'adozione di una nuova proroga.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dai Paesi Bassi nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾ all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie olandesi provvedono a che:

- a) non si spediscono volatili vivi o uova da cova dai Paesi Bassi a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;
- b) non si trasportino all'interno dei Paesi Bassi volatili vivi o uova da cova.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 59 del 4.3.2003, pag. 32.

⁽⁵⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare il trasporto di:

- a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;
- b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alle ore 24 del 14 marzo 2003.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 marzo 2003

recante misure protettive connesse a forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in Belgio

[notificata con il numero C(2003) 828]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/173/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) In tarda giornata dell'11 marzo 2003 le autorità veterinarie del Belgio hanno informato la Commissione che nutrivano forti sospetti della presenza dell'influenza aviaria in un allevamento di volatili della provincia di Anversa.
- (2) L'influenza aviaria è una malattia dei volatili molto contagiosa, che può costituire una grave minaccia per l'industria avicola.
- (3) Le autorità belghe hanno immediatamente attuato le misure previste dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽³⁾, prima della conferma ufficiale della malattia, introducendo misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria, mentre parallelamente sono in atto ulteriori procedure di diagnosi per la conferma della malattia.
- (4) Inoltre, in cooperazione con la Commissione, il Belgio ha disposto il fermo del trasporto, su scala nazionale, di volatili vivi e di uova da cova, che comprende il divieto di spedizione di volatili vivi e di uova da cova in altri Stati membri. Tuttavia, in considerazione delle peculiarità della produzione avicola, possono essere autorizzati all'interno del Belgio i movimenti di pulcini di un giorno e di pollame destinato alla macellazione immediata.
- (5) Gli stessi divieti dovrebbero applicarsi alle esportazioni verso i paesi terzi, al fine di tutelare il loro stato sanitario e prevenire il rischio che queste spedizioni siano reintrodotti in un altro Stato membro.

(6) Per ragioni di chiarezza e trasparenza è necessario che le suddette misure siano adottate a livello comunitario.

(7) La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 13 marzo 2003,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le misure adottate dal Belgio nel quadro della direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ all'interno delle zone di sorveglianza, le autorità veterinarie belghe provvedono a che:

- a) non si spediscono volatili vivi o uova da cova dal Belgio a destinazione di altri Stati membri o di paesi terzi;
- b) non si trasportino all'interno del Belgio volatili vivi o uova da cova.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera b), e previa adozione di tutte le misure di biosicurezza intese ad evitare la diffusione della malattia, le autorità veterinarie competenti possono autorizzare, a partire dalla mezzanotte del 13 marzo 2003 24.00, il trasporto di:

- a) volatili destinati alla macellazione immediata fino ad un macello designato dall'autorità competente;
- b) pulcini di un giorno fino ad un'azienda sotto controllo ufficiale.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino alla mezzanotte del 20 marzo 2003 24.00, a meno che i sospetti siano stati ufficialmente eliminati mediante esami di laboratorio.

Articolo 3

Gli Stati membri modificano le misure applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2003.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 86/02/COL

del 24 maggio 2002

che aggiorna il testo di adattamento al punto 39 nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato I all'accordo SEE che fornisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e che abroga la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA 325/99/COL del 16 dicembre 1999

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 109 e il protocollo 1,

visto l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) e il protocollo 1,

visti i punti 4(B)(1) e (3) e il punto 5 (b) della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE,

visto l'atto di cui al punto 1.1.4 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (direttiva 97/78/CE del Consiglio), modificata dal protocollo 1 dell'accordo SEE e dalle modifiche settoriali all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto,

visto l'atto di cui al punto 1.1.5 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE che stabilisce i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (direttiva 91/496/CEE del Consiglio), modificata dal protocollo 1 dell'accordo SEE e dalle modifiche settoriali all'allegato I del medesimo accordo, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, dell'atto,

considerando che l'autorità di vigilanza EFTA, con decisione n. 325/99/COL del 16 dicembre 1999 ha redatto un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che l'autorità di vigilanza EFTA, in stretta cooperazione con la Commissione europea (in appresso «la Commissione») e con le autorità competenti dell'Islanda e della Norvegia, ha effettuato ispezioni in tutti i posti d'ispezione transfrontaliera elencati nella decisione n. 325/99/COL;

considerando che, con decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001, le parti contraenti dell'accordo SEE hanno stabilito, nell'allegato I (Questioni veterinarie) paragrafo 4 B (3) che la Commissione CE e l'Autorità di vigilanza EFTA organizzino visite comuni di ispezione al fine di elaborare una raccomandazione comune per quanto riguarda le decisioni di cui all'allegato I, paragrafo 5 (b), secondo trattino, dell'accordo;

considerando che, con decisione del Comitato misto SEE n. 101/2001 del 28 settembre 2001, le parti contraenti dell'accordo SEE, tenendo conto delle raccomandazioni dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione che hanno fatto seguito alle visite comuni di ispezione, hanno sostituito il testo di adattamento del punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE;

considerando che per tale motivo la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 325/99/COL del 16 dicembre 1999, che stabilisce un elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi, deve essere abrogata;

considerando che il governo dell'Islanda ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere posti di ispezione nel porto di Húsavík, nel porto di Njarðvík, nel porto di Siglufjörður e nel porto di Þorlákshöfn all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che il governo della Norvegia ha chiesto all'Autorità di vigilanza EFTA di aggiungere un posto di ispezione nel porto di Måløy all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri in Islanda e Norvegia riconosciuti ai fini dei controlli veterinari su animali vivi e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi;

considerando che l'aggiunta di posti di ispezione nel porto di Húsavík, nel porto di Njarðvík, nel porto di Siglufjörður e nel porto di Þorlákshöfn, in Islanda, e di un posto di ispezione nel porto di Måløy, in Norvegia, all'elenco dei posti d'ispezione stabilito dall'allegato a tale decisione si basa su una raccomandazione comune (doc. n. 02-02893-A e doc. n. 02-02898-A) che ha fatto seguito ad una visita di ispezione comune degli ispettori dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione, conformemente al paragrafo 4(B) 3 della parte introduttiva dell'allegato I dell'accordo SEE;

considerando che, a seguito di un'iniziativa della Commissione e di una raccomandazione comune degli ispettori dell'Autorità di vigilanza EFTA e della Commissione (doc. n. 02-03928-A e doc. n. 02-3929-A), il centro di ispezione nel porto di Kirkenes stato promosso a posto di ispezione transfrontaliera;

considerando che, su richiesta del governo dell'Islanda e del governo della Norvegia sono state effettuate diverse modifiche ai dettagli dell'elenco dei posti di ispezione transfrontaliera nel testo di adattamento del punto 39 (decisione 97/778/CE della Commissione) nella parte 1.2 del capitolo I dell'allegato all'accordo SEE;

considerando che i centri di ispezione sono stati elencati nello stesso modo in cui la Commissione ha elencato i centri di ispezione nell'Unione europea nella decisione della 2001/881/CE Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione;

considerando che l'Autorità di vigilanza EFTA con le decisioni 60/02/COL e 85/02/COL ha informato in materia il comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA;

considerando che le misure previste dalla decisione sono conformi all'opinione del comitato veterinario EFTA che assiste l'Autorità di vigilanza EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

1. I controlli veterinari sugli animali vivi e i prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi in Islanda e in Norvegia devono essere effettuati dalle autorità nazionali competenti ai posti d'ispezione frontalieri elencati nell'allegato alla presente decisione.
2. La decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 325/99/COL, del 16 dicembre 1999, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi abrogata.
3. La decisione entra in vigore il 27 maggio 2002.
4. L'Islanda e la Norvegia sono destinatarie della presente decisione.
5. La presente decisione fa fede in lingua inglese.

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 2002.

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Einar M. BULL

Presidente

ALLEGATO

Elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti

- 1 = Nome
- 2 = Codice Animo
- 3 = Tipo
 A = Aeroporto
 F = Ferrovia
 P = Porto
 R = Strada
- 4 = Centro di ispezione
- 5 = Prodotti
 HC = Prodotti per il consumo umano
 NHC = Altri prodotti
 -NT = Che non richiedono temperature specifiche
 -T = Prodotti che richiedono temperature specifiche
 -T(FR) = Prodotti surgelati
 -T(CH) = Prodotti refrigerati
- 6 = Animali vivi
 U = ungulati: bovini, suini, ovini, caprini, solipedi selvatici o domestici
 E = equidi registrati ai sensi della direttiva 90/426/CEE del Consiglio
 O = altri animali
- 5-6 = Note particolari
- (1) = Controllo secondo le disposizioni della decisione 93/352/CEE della Commissione in applicazione dell'articolo 18, paragrafo 4, della direttiva 90/675/CEE del Consiglio
- (2) = Prodotti imballati unicamente
- (3) = Prodotti della pesca unicamente
- (4) = Unicamente proteine animali
- (5) = Lana e pelli unicamente
- (6) = Paglia e fieno unicamente
- (8) = Unicamente sperma ed embrioni
- (9) = Lana unicamente
- (10) = Pony islandesi (solo da aprile ad ottobre)
- (11) = Suini provenienti da Cipro unicamente
- (12) = Soltanto in provenienza da Malta
- (13) = Unicamente equidi
- (14) = Unicamente pesci tropicali
- (15) = Unicamente cani, gatti, roditori, lagomorfi, pesci vivi, rettili ed uccelli diversi dai ratiti
- (16) = Animali da giardino zoologico unicamente
- (17) = Alimenti per animali in massa unicamente
- (18) = Soltanto in provenienza dall'Ungheria
- (19) = Soltanto animali di acquacoltura
- (20) = Soltanto farina di pesce (compresi i mangimi per pesci)

Paese: **Islanda**

1	2	3	4	5	6
Akureyri	1700499	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)	
Eskifjörður	1700599	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Hafnarfjörður	1700299	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)	
Húsavík	1701399	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ísafjörður	1700399	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Keflavík Airport	1700799	A		HC(1)(2)(3)	O(19)

1	2	3	4	5	6
Njarðvík	1701999	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-NT(20)	
Reykjavík	1700199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC(20)	
Síglufjörður	1702199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Þorlákshöfn	1701899	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	

Paese: **Norvegia**

1	2	3	4	5	6
Borg	1501499	P		HC, NHC	E(10)
Båtsfjord	1501199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Hammerfest	1501099	P	Alta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Leirvika	HC-T(1)(2)(3)	
			Rypefjord	HC-T(FR)(1)(2)(3), HC-NT(1)(2)(3)	
Honningsvåg	1501799	P	Honningsvåg	HC-T(1)(2)(3)	
			Gjesvær	HC-T(1)(2)(3)	
Kirkenes	1502199	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Kristiansund	1500299	P	Bud	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Harøysund	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Kristiansund	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Måløy	1500599	P	Gotteberg	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Moldøen	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Trollebø	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
Oslo	1500199	P		HC, NHC	
Oslo	1501399	A		HC, NHC	U,E,O
Skjervøy	1502099	P		HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Sortland	1501699	P	Andenes	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Melbu	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Sortland	HC-T(FR)(1)(2)(3)	

1	2	3	4	5	6
Stavanger	1500399	P	Tananger	NHC (20)	
Storskog	1501299	R		HC, NHC	U,E,O
Tromsø	1500999	P	Bukta	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Dåfjord	HC-T(1)(2)(3)	
			Kaldfjord	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Lenangen	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Solstrand	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Senjahopen	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Vannøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Trondheim	1500799	P		HC-T(1)(2)(3)	
Vadsø	1501599	P	Svartnes	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Vadsø	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
Ålesund	1500699	P	Breivika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Ellingsøy	HC-T(FR)(1)(2)(3)	
			Gangstøvika	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	
			Skutvik	HC-T(FR)(1)(2)(3), NHC-T(FR)(2)(3)	

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 98/2003 della Commissione, del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 14 del 21 gennaio 2003)

A pagina 44, allegato IV, parte 1, Allevamento bovino, Madera, nella colonna «Codice NC»:

Per gli animali vivi della specie bovina, bovini riproduttori (in Designazione delle merci):

anziché: «Da 1002 10 10 a 0102 10 90»,

leggi: «Da 0102 10 10 a 0102 10 90».

Per gli animali vivi della specie bovina, bovini destinati all'ingrasso ⁽¹⁾ (in Designazione delle merci):

anziché: «1002 90»,

leggi: «0102 90».

A pagina 44, allegato IV, parte 4, Allevamento ovino e caprino, Madera nella colonna «Codice NC»:

Per i riproduttori ovis e caprini, animali femmine ⁽¹⁾ (in Designazione delle merci):

anziché: «0404 10 10 e 0104 20 10»,

leggi: «0104 10 10 e 0104 20 10».

A pagina 44, allegato IV, parte 4, Allevamento ovino e caprino, Azzorre, nella colonna «Codice NC»:

Per i riproduttori ovis e caprini, animali femmine ⁽¹⁾ (in Designazione delle merci):

anziché: «0404 10 10 e 0104 20 10»,

leggi: «0104 10 10 e 0104 20 10».
